

Fonte: C.P.I. Elaborazione O.I.S. - Abruzzo Lavoro.

#### INIZIATIVE PROMOSSE DALLA REGIONE ABRUZZO AD ULTERIORE SOSTEGNO DELLA OCCUPABILITÀ DELLA LEGGE 68/99

La Regione Abruzzo, oltre agli strumenti normativi, deliberativi, alle circolari ed ai protocolli di intesa e ad altro materiale tecnico-divulgativo, ha posto l'accento sulle iniziative comunitarie (FSE/POR, PIC-Equal) e su alcuni progetti speciali, uno realizzato ed altri in via di realizzazione. Nella fattispecie le iniziative possono essere così, sinteticamente riassunte:

- *Misure innovative in tema di facilitazione all'inserimento lavorativo degli svantaggiati, con particolare riferimento ai soggetti disabili: l'Asse B, POR Abruzzo 2000/2006. (Misura diretta)*

Tale intervento, per lo specifico gruppo-target, disabili, si esplicita attraverso:

- il miglioramento e la qualificazione dei soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati e sostenere l'inserimento lavorativo, principalmente secondo i successivi sette punti:
  1. progetti che promuovano il reinserimento lavorativo delle persone disabili, adattando i tradizionali strumenti di intervento ai mutati scenari del mondo del lavoro, alle evoluzioni tecnologiche e informatiche e all'emergere delle cosiddette "nuove professioni";
  2. progetti inerenti le tematiche della disabilità in ambito aziendale che intervengano con l'addestramento all'uso e l'utilizzo degli ausili informatici sul posto di lavoro, mirando alla riqualificazione professionale dei lavoratori disabili, e in particolare di quelli assunti grazie alle leggi sul collocamento delle categorie protette;
  3. progetti che promuovano la creazione e la gestione d'impresa da

parte di persone disabili, sia mediante l'inserimento nel mondo lavorativo con la creazione di cooperative integrate di tipo B (o strutture analoghe), sia con interventi di incentivazione e formazione all'auto-imprenditorialità;

4. possibilità di finanziare progetti che realizzino strutture interamente gestite da persone disabili;
5. progetti che promuovano il mantenimento del lavoro in età adulta del disabile, ovvero la riqualificazione professionale, utilizzando ed adattando i tradizionali processi riabilitativi mirati all'età evolutiva;
6. progetti che promuovano l'independent living, ovvero la de-istituzionalizzazione e l'autonomia della persona disabile, sostenendola nell'emancipazione dal nucleo familiare e nel distacco dagli istituti di ricovero;
7. Voucher individuali, finalizzati a finanziare specifici interventi formativi sul reinserimento sociale e lavorativo della singola persona disabile (con particolare riguardo ai disabili gravi: tetraplegici, distrofici in stato avanzato della patologia, ecc.). Per le altre categorie di destinatari si vuole sostenere lo sviluppo di impresa anche cooperativa e le opportunità di autoimpiego per i soggetti in difficoltà, cercando di creare una condizione di pari opportunità rispetto al lavoro.

- *I Progetti Equal nella Regione Abruzzo (Misura a sostegno diretto/indiretto)*

**Obiettivo generale.** *La promozione di nuovi strumenti atti a combattere tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro.*

Gli elementi che stanno contraddistinguendo l'iter dei progetti Equal, nella regione Abruzzo, rispecchiano tutti fattori contemplati: **L'approccio di partnership, la partecipazione attiva, la Cooperazione transnazionale, l'innovazione e l'Integrazione nelle politiche (mainstreaming).**  
**La strategia di Equal rispetto al ruolo e alle caratteristiche dei partenariati di sviluppo.**

#### **Le Azioni**

Gli interventi delle PS si stanno sviluppando e realizzando all'interno delle tre Azioni previste:

Azione 1: creazione delle partnership di sviluppo e della cooperazione transnazionale;

Azione 2: realizzazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppo;

Azione 3: networking tematico, diffusione di buone prassi e impatto sulla politica nazionale

Ad oggi nella regione Abruzzo, dopo la realizzazione della prima Azione, i soggetti proponenti si trovano nel pieno dell'Azione di realizzazione dei programmi progettuali previste dalle attività nazionali e transnazionali.

Lo stato dell'attività di monitoraggio effettuata dall'Isfol, con i relativi affiacamenti locali, confermano la positiva fase realizzativa dell'Azione 2.

I punti qualificanti degli interventi progettuali, quanto a:

- ✓ **Coerenza dell'azione progettuali con gli Obiettivi;**
- ✓ **Coerenza con il Nap 2002;**
- ✓ **Coerenza con il Piano per l'Inclusione Sociale;**

- ✓ Partnership di sviluppo nazionale;
- ✓ Aree d'intervento;
- ✓ Transnazionalità;

Il **Mainstreaming orizzontale** (nella fase di avvio del progetto), rispecchiano, ad oggi, la complessiva positività dei progetti.

- a. Progetto realizzato: *La stabilizzazione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'Inclusione Socio-lavorativa, in seno all'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro*

#### L'OBIETTIVO GENERALE

1. *privilegiare, nell'ambito del percorso europeo di lotta alla povertà e all'esclusione sociale e di costruzione di una rinnovata coesione sociale, il tema dell'assistenza tecnica alla programmazione delle politiche attive del lavoro, da declinare attraverso:*
  - *un rinnovato sostegno al nuovo ruolo dei servizi pubblici per l'impiego, favorendo la loro collaborazione e integrazione operativa (laddove è possibile), nonché fra questi ed i servizi privati ed il variegato sistema dell'economia sociale;*
  - *la progettazione di strumenti ed interventi (legislativi, organizzativi, tecnici) utili alla occupabilità dei soggetti deboli e/o svantaggiati, con particolare riferimento ai portatori di disabilità.*
  
- b. Progetto da realizzare. (Soggetti coinvolti Ente Abruzzo Lavoro-OIS/Regione Abruzzo/Amministrazioni Provinciali/Silus/Coll.to Obbligatorio)
  - *favorire la creazione di un sistema attivo di rete che coniughi ed integri : politiche attive sociali e politiche attive del lavoro ed i relativi servizi, attraverso la costituzione di due strumenti operativi, quali:*
    1. *La promozione del Laboratorio regionale per il sostegno alla lotta contro l'esclusione socio-lavorativa;*
  
    2. *La messa in rete delle strutture pubbliche che a vario titolo sono coinvolte nei processi di inclusione/esclusione sociale. Privilegiando nella prima fase i Servizi Inserimento Lavorativo delle Utente Svantaggiate*

*(SILUS) e i Servizi del Collocamento Obbligatorio (nella seconda fase l'Osservatorio Sociale Regionale)*

(La fattiva integrazione/collaborazione tra i servizi per l'impiego ed i servizi sociali, materializzerebbe la creazione di una metodologia di ricerca, analisi e progettazione condivisa tra due delle parti più significative del nostro welfare)

**CONSIDERAZIONI FINALI**

Da quanto precedentemente ed ampiamente illustrato, sia i dati che le iniziative, a più livelli intraprese, evidenziano complessivamente ed in maniera incontrovertibile, il buon lavoro fin qui svolto dalla Regione e dalle Province, circa il processo di crescita in atto a distanza di circa un quadriennio di vigenza della Legge 68/99.

Le azioni programmatiche ed operative possono dirsi sufficientemente riuscite, anche se la strada da percorrere, come precedentemente è stato accennato, è ancora lunga per rendere ulteriormente incisiva e compiuta le potenzialità occupazionali della legge.

Strategico, oltreché il soddisfacimento degli impegni istituzionali, è stato (e sarà) il lavoro di rete messo in campo tra l'Ente Regione, le Amministrazioni Provinciali, le Aziende e gli Istituti previdenziali/assicurativi. L'attuazione di tale sinergia, ha reso possibile la pratica applicabilità, e per molti aspetti compiutamente riuscita, della normativa di riferimento.

Ciononostante bisogna riconoscere che tutte le potenzialità insite nella L.68/99, potranno compiutamente esplicarsi solo quando gli organi istituzionali decentrati preposti alla gestione, raggiungeranno una organizzazione operativa qualitativamente all'altezza del mutamento istituzionale e culturale in atto.

Ad oggi nella Regione Abruzzo, comunque, con la nuova normativa appare incontrovertibile un dato: il numero delle assunzioni di persone con disabilità in meno di tre anni è superiore a quello dell'ultimo quinquennio, in regime 482/68.

- I casi, cosiddetti di "ritorno" (che non superavano il periodo di prova), sono praticamente inesistenti. La positività dei risultati potrebbe subire una ulteriore crescita se degli strumenti più innovativi - introdotti dalla nuova normativa, a cominciare dalle *convenzioni* - se ne facesse un più ampio utilizzo.
- Assunzione *nominativa*, possibilità di sperimentare la *formazione in situazione*, la *gradualità numerica e temporanea* per il raggiungimento delle quote d'obbligo sono punti innovativi e qualificanti, ai quali se si aggiungono gli *incentivi pecuniari*, il quasi totale blocco degli avviamenti d'ufficio durante il periodo delle *convenzioni* in essere, il positivo mosaico si completa.

In tale ambito tematico abbiamo, altresì, un punto di criticità polivalente, quale: lo svuotamento di senso dello strumento delle graduatorie. Infatti, a fronte di un positivo incremento del totale di avviati, grazie alla totale libertà di scelta delle persone con disabilità da assumere, abbiamo di contro l'"apertura" di un problema di equità sia rispetto alle persone iscritte da anni nelle liste e sia rispetto alle persone con più gravi disabilità.)

Questa analisi è in sintonia con l'elevato numero di avviamenti riguardanti la categoria degli *invalidi civili* (ampia ed altamente eterogenea sia in termini di "qualità" della invalidità, che di altri titoli) I significativi dati tabellari, infatti, ci riconducono allo spirito della nuova

normativa (*Inserimento individualizzato*, superamento dello *schema impositivo* della vecchia normativa, etc.). Naturalmente permane per gli organi competenti la necessità di avviare azioni di compensazione per incrementare le percentuali di inserimento anche per le altre tipologie di disabili che presentano caratteristiche meno flessibili ed eterogenee degli invalidi civili.

Alcune prime, e certamente non esaustive, proposte potrebbero, a partire dal Mercato del Lavoro nel suo complesso, schematicamente, essere individuate:

- sull'*offerta*: promuovere *politiche attive del lavoro e della formazione*, attente soprattutto all'*offerta*, cioè al fine di evitare lo "piazamento totale", da parte dell'*offerta* delle altre categorie di lavoratori. Il tutto con l'*ausilio* di processi formativi e strumenti atti a favorire l'*individuazione* di *processi produttivi* idonei alle residue capacità lavorative dei soggetti portatori di handicap;
- sugli *incentivi pecuniari*: integrandoli territorialmente e accostando significativamente agli incentivi assegnati proporzionalmente alla percentuale di invalidità (tranne che per le persone con handicap intellettuale e psichico), criteri che tengano conto di fattori, quali: collocamento in attività idonee alle proprie residue capacità di lavoro residue e, quindi dell'*effettivo "indice di produttività"*.

La problematicità degli incentivi legati alle *convenzioni* e alle *percentuali di invalidità* possono essere corrette e attraverso *sgravi fiscali aggiuntivi più cospicui* (per le aziende che si rendono disponibili ad assumere persone disabili con maggiori difficoltà), e attraverso l'*erogazione di incentivi temporali*, legati al periodo di tempo necessario per raggiungere la totale copertura prevista dalla legge.

Dalle attività di analisi svolte, provengono per noi ulteriori indicazioni rispetto al lavoro da fare in futuro, che sinteticamente possiamo riassumere in attività di :

- *Estensione, rafforzamento e qualificazione ulteriore dei diversi livelli di integrazione (istituzionale - del privato e del privato sociale), ai fini della programmazione di efficaci politiche del lavoro per i disabili;*
- *Integrazione delle insufficienti risorse statali;*
- *Implementazione delle convenzioni, soprattutto di quelle quadrangolari (art. 12 della legge 68/99);*
- *Omogeneizzazione di un sistema informatico di facile impiego e condiviso;*
- *Orientamento della progettualità locale e di accompagnamento di carattere regionale, in funzione delle azioni di tutoring negli ambiti familiari, aziendali e del governo dei processi di mobilità;*
- *Integrazione più stretta fra i sistemi di istruzione/formazione e politiche attive del lavoro;*
- *Implementazione delle azioni di negoziazione, fra i diversi servizi pubblici e i rispettivi soggetti di rappresentanza delle parti.*

La *Regione Abruzzo* è già incamminata in questa direzione, sia cogliendo i delicati aspetti della normativa, sia dando autentico impulso e sostegno a tutto il settore della disabilità (e dello svantaggio in genere), attraverso l'*adozione* di:

- *Riforma della legislazione a sostegno dell'occupazione;*
- *Omogeneizzazione delle attività e dei servizi (standard minimi qualitativi), a livello regionale;*

- POR 2000 – 2006;
- Legislazione di settore;
- Impulsi organizzativi agli organismi, soprattutto pubblici, di sostegno e osservazione del settore ( Osservatorio Regionale per l'Inclusione Socio-lavorativa, Centri per l'Impiego, Silus, etc.); determinando e promuovendo sinergie fra gli interventi, nella sfera più ampia del Mercato del Lavoro abruzzese.

Parimenti l'impegno della Regione, oggi, è quello di perfezionare l'analisi/il monitoraggio e la verifica dei risultati conseguiti, al fine di rendere possibile, soprattutto per i portatori di disabilità, l'adozione di un approccio conoscitivo processuale, in cui, tramite l'osservazione, il monitoraggio, si sviluppino conoscenze, analisi, valutazioni e percorsi sempre più aderenti alle realtà territoriali, in merito ai fenomeni di inclusione/esclusione rilevanti, proponendo la costruzione di *scenari*, cioè di sintesi interpretative delle analisi e conoscenze effettuate e disponibili per supportare i processi decisionali.

(3)

REP. N 38/DL  
del 30-12-02

## REPUBBLICA ITALIANA

## REGIONE ABRUZZO

Convenzione tra la REGIONE ABRUZZO e la DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della Legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

L'anno duemiladue il giorno trenta del mese di dicembre in L'Aquila presso la sede della Direzione Regionale I.N.A.I.L. via Francesco Filomusi Guelfi

## T R A

La DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. dell'Abruzzo rappresentata dal Dott. Pier Giuseppe Cardarelli, Direttore pro-tempore

## E

La REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661) rappresentata dal Dott. Arch. Vittorio Garzarelli, Dirigente del Servizio Implementazione Programmi e Progetti della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione,

## PREMESSO

- 1 - che l'art. 13 della legge n° 68/1999 recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili" dispone misure di fiscalizzazione a favore dei datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici programmi ai competenti servizi per l'impiego della Regione, assumono lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (fiscalizzazione totale 100%) o compresa tra il 67% ed il 79% (fiscalizzazione parziale 50%);
- 2 - che la cennata legge n° 68/1999 è entrata in vigore il 18 gennaio 2000;



3 - che con Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n° 91, è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge n° 68/1999;

4 - che la Regione intende definire, mediante la presente convenzione, termini e modalità omogenei di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali;

5 - che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 82 del 05.03.2002, esecutivo nelle forme di legge, ha approvato la ripartizione tra le Province della quota del Fondo regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili in attuazione della L.R. 14/2001, attribuita alla Regione Abruzzo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreti direttoriali 26.9.2000 e 12.7.2001


#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Articolo 1

L'I.N.A.I.L. riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione ai sensi dell'art. 13 della L. 68/99, individuati sulla base di specifica comunicazione effettuata dalle Province alle rispettive sedi competenti dell'Istituto, il diritto a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento della rata anticipata ovvero della regolazione) in misura inferiore al dovuto, in conformità a quanto stabilito nella convenzione stipulata presso il competente servizio provinciale in attuazione dell'art.11 della legge 68/1999.

##### Articolo 2

Sulla base della comunicazione operata dalle singole Province, l'I.N.A.I.L. codifica le aziende beneficiarie delle misure di fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tali codici nei relativi rapporti





**Articolo 3**

Le Province accrediteranno anticipatamente all'I.N.A.I.L. le somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati.

Le modalità concernenti l'accredimento della provvista di cui al presente punto verranno definite con successivi atti.

**Articolo 4**

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'I.N.A.I.L. trasmetterà alle Province competenti per territorio ed alla Regione per conoscenza, l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate risultanti all'Istituto dall'elaborazione delle denunce effettuate nell'anno precedente e l'indicazione del saldo attivo o passivo rispetto alle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 3 della presente convenzione.

**Articolo 5**

Fermo restando il diritto dell'I.N.A.I.L. di ricevere dalle Province tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 della L. 68/99, con accordi separati potranno essere definite forme di collaborazione tra l'I.N.A.I.L. e le Province per il recupero delle somme indebitamente fiscalizzate dai datori di lavoro.

**Articolo 6**

Nessuna responsabilità conseguente l'applicazione della presente convenzione può essere attribuita all'I.N.A.I.L. in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza.

**Articolo 7**

L'I.N.A.I.L. e la REGIONE ABRUZZO si impegnano ciascuno per quanto di competenza, all'acquisizione, trasmissione e trattamento dei dati relativi alla presente convenzione osservando gli obblighi di cui alla legge n.675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.



**Articolo 8**

La convenzione decorre dal 30/12/2002, ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.


DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L.

(Dott. Pier Giuseppe Cardarelli)



REGIONE ABRUZZO

(Dott. Arch. Vittorio Garzarelli)



(4)

REP N37/DL  
del 30-12-02

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
**E**  
**LA REGIONE ABRUZZO**

*Per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'articolo 13, legge 12 marzo 1999 n° 68 (diritto al lavoro delle persone inabili).*

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2002 i rappresentanti degli Enti sotto indicati:

- Dott. Salvatore Scura, Direzione Regionale INPS di L'Aquila,
- Dott. Arch. Vittorio Garzarelli, Regione Abruzzo,

riuniti presso la Direzione Regionale INPS per l'Abruzzo,

**PREMESSO**

- che l'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n° 68 dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali";
- che con decreto 13 gennaio 2000 n° 9 è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13;
- che la Regione Abruzzo intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto ai sensi della legge n° 68;
- che l'INPS è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.

*Per la realizzazione di quanto previsto dalla citata legge, convengono e sottoscrivono quanto segue:*



1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in seguito per brevità chiamato "Istituto", riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n° 68, individuati dalla Regione Abruzzo, in seguito per brevità chiamata "Regione" e comunicati alle sedi dell' "Istituto" competenti, il diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell'art. 11 legge 12 marzo 1999 n° 68;
2. sulla base delle comunicazioni delle Province, l' "Istituto" codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n° 68, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente costituito per esporre le somme a credito da conguagliare;
3. la "Regione" autorizza l' "Istituto" a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente protocollo;
4. la "Regione", per il tramite delle singole Province, accrediterà anticipatamente alle rispettive sedi provinciali dell' "Istituto" la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata all' "Istituto" entro il 31 gennaio di ciascun anno;
5. le modalità concernenti l'accREDITAMENTO della provvista di cui al punto 4. verranno definite successivamente;
6. l' "Istituto" si impegna ad erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa;
7. entro il 30 aprile di ogni anno l' "Istituto" trasmetterà alla "Regione" l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente;
8. fermo restando il diritto dell' "Istituto" a ricevere dalla "Regione", per il tramite delle singole Province, tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999, spetta alla "Regione" agire per il recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro;
9. i benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l' "Istituto",
10. il costo del servizio prestato dall' "Istituto" è fissato in Euro 0,7522 più IVA per per ciascun codice di sgravio e successivamente rivalutato per



- tener conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura;
11. l' "Istituto", nell'ambito dei propri piani di vigilanza, assicurerà i necessari ed opportuni controlli informando la "Regione" interessata circa gli esiti degli stessi;
  12. nessuna responsabilità conseguente all'applicazione del presente protocollo d'intesa può essere attribuita all' "Istituto", il quale in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti, ovvero frutti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterà nei confronti della "Regione" le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa;
  13. il protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente all'atto della sottoscrizione ed in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali;
  14. il presente protocollo d'intesa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre c.a. e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza.

L'Aquila, 30/12/2002

I.N.P.S.  
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  
Il Direttore Regionale  
(Dott. Salvatore Setra)

REGIONE ABRUZZO  
Il Dirigente del Servizio  
Implementazione Programmi  
e Progetti  
(Dott. Arch. Vittorio Garzarelli)



*[Handwritten signature of Dott. Arch. Vittorio Garzarelli]*

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

LA REGIONE ABRUZZO

*Per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13, legge 12 marzo 1999 n°68 (diritto al lavoro delle persone inabili).*

*Variatione.*

A seguito degli approfondimenti effettuati in merito alle modalità di accreditamento delle somme, da parte della Regione Abruzzo, relative ai benefici in argomento, le parti convengono e sottoscrivono quanto segue:

Il testo dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa firmato in data 30/12/2002, è così modificato:

*“ La Regione, per il tramite delle singole Province, accrediterà anticipatamente alla Sede Provinciale INPS dell'Aquila la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, sarà accreditata alla Sede Provinciale INPS dell'Aquila entro il 31 gennaio di ciascun anno”.*

L'Aquila, 19 maggio 2003

INPS  
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  
Il Direttore Regionale  
(Dott. Salvatore Souza)

REGIONE ABRUZZO  
Il Dirigente del Servizio  
Implementazione Programmi e Progetti  
(Dott. Nicola Allegrini)



GIUNTA REGIONALE


DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA  
FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE  
Ufficio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro  
Via Raffaello 137 - PESCARA

Prot. n° 2174 /DL1/P

Pescara, 30 MAR. 2004

Al MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL  
LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E  
TUTELA DEI LAVORATORI  
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO  
DIVISIONE III  
Via Fornovo, 8  
ROMA

Oggetto: Legge 12.3.1999 n° 68 - art. 21  
Stato di attuazione L. 68/99  
Anno 2003  
Rif. 128/01.15.001 del 10 feb. 2004



Con riferimento alla nota citata a margine, si trasmette la relazione sullo stato di attuazione della L.68/99, elaborata in collaborazione con l'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro, così come richiesto da codesto Ministero giusta nota n° 128 del 10 feb. 2004.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Relazione illustrativa;
2. strumento di rilevazione dati;
3. copia convenzione INAIL;
4. copia convenzione INPS;
5. Deliberazione G.r. del 17 ott. 2001, n° 935;
6. Deliberazione G.r. del 5.mar. 2002, n° 82;
7. Deliberazione G.r. del 22 mar 2002, n° 111
8. Determinazione del 29 nov 2002, n° 87/DL9
9. Floppy Disk contenente gli strumenti di rilevazione sia in formato Excel che Word.

Si comunica che i dati sono stati spediti anche in formato elettronico al seguente indirizzo :  
emuffari@welfare.gov.it



GIUNTA REGIONALE

## DATI REGIONE ABRUZZO

ENTE	REGIONE ABRUZZO
CONTO TESORERIA UNICO	c/o Banca d'Italia n° 031195
CONTO DI TESORERIA	Tesoreria Regione Abruzzo c/c 40300 ABI 6040 CAB 03601 c/o Cassa di Risparmio - L'AQUILA
CODICE FISCALE	80003170661

Si resta a disposizione per ogni altra ulteriore informazione.

Distinti saluti.

  
DF/EPIL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Nicoletta Allegrini